

COMUNE DI VINCI

Bando pubblico per l'assegnazione di contributi ad integrazione di canoni di locazione – anno 2009

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11, Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999
- Attuazione della deliberazione della G.R.T. nr. 265 del 06/04/2009
- Deliberazione della Giunta Comunale nr.34 del 21/04/2009
- Determinazione Dirigenziale nr. 119 del 22/04/2009

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (27/04/09), fino al **27/05/09**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora in regola, all'attribuzione del contributo, sempre fino ad esaurimento delle risorse, con decorrenza dal mese di gennaio 2009 ovvero dalla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio per il quale si richiede il contributo se successiva al 1 gennaio 2009, fino al 31 dicembre 2009.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso da possedere alla data di pubblicazione del bando

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1.1 Residenza anagrafica nell'immobile per il quale si richiede il contributo.
- 1.2 Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
- 1.3 Essere in possesso di certificazione ISE/ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE (Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni), con un ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 26.390,00
Il reddito dichiarato nella certificazione deve essere, dove possibile, quello relativo all'anno **2008**.
 - 1.3 a) l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarino "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale che attesta che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.
Nella fascia "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno ISE pari a zero o che hanno ISE comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.
 - 1.3 b) per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
- 1.4. Essere titolare di un contratto di locazione relativo ad un alloggio sito nel Comune di Vinci di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, o pubblica, con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R.T. n. 96/96, con contratto di locazione per **abitazione principale**, regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed **in regola con le registrazioni annuali**.

Le domande presentate dai soggetti non intestatari del contratto di locazione saranno ammesse soltanto nel caso che gli stessi abbiano la residenza nell'alloggio locato. E' facoltà del Comune di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

La titolarità del contratto di locazione non è richiesta nel caso in cui il contratto sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

- 1.5 **Per gli immigrati(cittadini extra-comunitari)** il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
- 1.6 presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
 - 1.6.1) **Fascia A** – Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni I.N.P.S. per l'anno 2009 (€ 11.913,20)
Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;
 - 1.6.2) **Fascia B** – Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2009 (€ 11.913,20) e l'importo di € 26.390,00. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore a € 14.120,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. per il 2009 determinato con D.G.R. 570/2007).
- 1.7 non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Vinci e/o nei comuni limitrofi. Non essere titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale

o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza .

Ai fini del presente bando si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq per 1 persona, non inferiore a 45 mq per due persone, non inferiore a 55 mq per tre persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lettera c) della Tabella A allegata alla L.R.T. nr. 96/96.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
1	3
2	4
3	4.50
4	5
5	6
6 e oltre	7

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e permanere al momento della erogazione dei contributi, pena la decadenza dal beneficio.

Art. 2 - Nucleo Familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dalla famiglia anagrafica.

I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. I figli minori di 18 anni, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono. (art. 2 comma 2, D. Lgs. N. 130 del 2000).

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia tranne nel caso di separazione legale, provvedimenti di separazione temporanei e urgenti del giudice, domanda di divorzio, nel caso sia stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio o ci sia in corso un procedimento da cui risulti l'abbandono del coniuge. Tutte le situazioni sopraindicate devono essere oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso.

Art. 3 – Determinazione delle fasce

I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti fasce:

Fascia A – Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni I.N.P.S. per l'anno 2009 (€ 11.913,20).

Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia B – Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2009 (€ 11.913,20) e l'importo di € 26.390,00. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 14.120,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. per il 2009 determinato con D.G.R. 570/2007).

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti e documentazione obbligatoria

Ai sensi degli articoli. 46 e 47 del D. P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

-certificazione ISE/ISEE non scaduta

-in caso di invalidità il certificato di invalidità rilasciato dall'Amministrazione competente oppure certificato ASL di handicap grave Legge 104/92.

Art.5 – Articolazione delle graduatorie

La graduatoria è formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1)concorrenti inseriti nella fascia A)

2)concorrenti inseriti nella fascia B)

All'interno della **fascia A** saranno attribuiti 5 punti percentuali in più rispetto all' incidenza canone/valore ISE (fino ad un massimo del 100%), in tutti i seguenti casi:

1)presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap gravi (come definiti dalla Legge 104/92) o di invalido civile con percentuale non inferiore al 100% (Allegare la certificazione ASL)	aumento incidenza canone/valore ISE del
5%	

2)nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico	aumento incidenza canone/valore ISE del 5%
---	---

3) nucleo familiare composto da cinque persone ed oltre (di cui almeno 3 minori)	aumento incidenza canone/valore ISE del 5%
--	---

4) nucleo familiare composto esclusivamente da 1 o più anziani ultra 65enni	aumento incidenza canone/valore ISE del
5%	

Saranno esclusi dall'aumento sopra indicato coloro che hanno già l' incidenza canone/valore ISE pari al 100%.

Gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE ed in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda, così come risultante dal numero di protocollo.

La **fascia B** sarà ordinata solo sulla base dell'incidenza canone/valore ISE ed, in subordine, secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così, come risultante dal numero di protocollo.

Art. 6 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande:

Il Servizio Sociale e Casa del Comune di Vinci procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art.5 del presente bando. Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art.1.

b) Graduatoria provvisoria

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto ordinata in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda ed a parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE (le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali) ed in subordine secondo l'ordine crescente del numero di protocollo attestante la presentazione della domanda.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Vinci e rimarrà affissa per nr. 10 giorni consecutivi. Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione, indirizzata alla Commissione di cui all'art.8 della L.R. nr.96/96 e successive modificazioni, inderogabilmente entro il 10° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della graduatoria provvisoria, all'Ufficio Protocollo del Comune di Vinci a pena di inammissibilità. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

c) Graduatoria definitiva

Contestualmente alla decisione degli eventuali ricorsi, la Commissione approverà la graduatoria definitiva che il Dirigente del Settore Servizi alla Persona provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Vinci per 30 giorni consecutivi.

Art.7 – Validità delle graduatorie

Le graduatorie sono valide fino al 31/12/2009

Art.8 - Durata ed entità del contributo

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/9/99, attuativo dall'art.11 della Legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste dall'art.1 ovvero nel caso di esaurimento delle risorse.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) **Fascia A** – il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00.
- b) **Fascia B** – il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2009 o dalla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio per il quale si richiede il contributo, se successiva alla data suddetta.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità maturate. A tal fine le frazioni di mese inferiori e uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Si precisa:

- il limite massimo del canone di locazione da assumere come base di calcolo del contributo spettante è stabilito in € 8.400,00 (€ 700,00 mensili).

- qualora il valore ISE risulti nullo o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto il contributo verrà calcolato sul valore ISE "virtuale" pari al canone di locazione. Nel caso in cui il canone di locazione sia superiore al limite massimo previsto pari € 8.400,00 il valore ISE "virtuale" sarà di tale importo.

- il contributo integrativo di cui al presente bando di concorso non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

- l'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. Tale diritto decade anche nell'ipotesi di rifiuto senza valido motivo, di prendere possesso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

- nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Per

ottenere il contributo gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato oltre alle ricevute che attestino il pagamento dell'affitto fino alla data del decesso del richiedente.

Le ricevute di pagamento dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo al decesso. In caso di mancata presentazione entro tale termine, il beneficio decade.

- ai sensi dell'art.11 della Legge 431/98 come modificato con la Legge 269/2004 e dall'allegato "A", punto 10.2 della delibera della G.R.T. n. 265/09, che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, solo in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dello stesso locatore designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore;

- nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente dovrà presentare, pena la decadenza dal contributo, nuova dichiarazione sostitutiva inerente la nuova locazione e purchè sempre in possesso dei requisiti di cui all'art.1 del presente bando, il richiedente permarrà in graduatoria ed il contributo spettante sarà calcolato fino alla quota massima risultante dalla graduatoria.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni disponibili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, partendo dalla fascia A).

In caso di risorse finanziarie non sufficienti il Comune si riserva, mediante deliberazione di Giunta Comunale, di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti di cui all'art.8 del presente bando.

La Giunta Comunale si riserva, altresì, la possibilità di destinare la quota del Fondo Regionale e Nazionale trasferito nel rispetto di quanto disposto nell'allegato A, punti 10.3 e 10.4 della delibera della GRT nr. 265 del 06/04/2009.

Pertanto, la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Art.9 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvede al pagamento del contributo, fino ad esaurimento delle risorse, agli aventi diritto sulla base di quanto previsto dal precedente art. 8. **A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone relativo ai mesi da gennaio a dicembre 2009 entro e non oltre il 31 gennaio 2010. La mancata presentazione delle ricevute comporta la decadenza dal relativo beneficio.**

Art. 10 – Termini di presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 27/05/09 alle ore 13.00.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale.

La domanda dovrà essere presentata anche da coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti.

Art.11 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune che saranno distribuiti presso:

- **Ufficio Relazioni con il Pubblico di Vinci** - Via R. Fucini n. 7/A (tel. 0571/933238) nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30,

- **Ufficio Relazioni con il Pubblico di Sovigliana** – Via C. Battisti n.74 (tel. 0571/508158) nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

La modulistica di partecipazione al presente bando si può scaricare anche dal nostro sito internet: www.comune.vinci.fi.it

Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate presso Ufficio Protocollo del Comune di Vinci o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di cui al precedente articolo; nel caso di trasmissione tramite servizio postale alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità e la stessa dovrà comunque pervenire entro il 27/05/2009 ore 13.00 (non fa fede il timbro postale).

Nel modulo di domanda il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del D. P. R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti, così come stabilito dall'allegato A della Deliberazione della G.R.T. n. 265 del 06/04/2009.

Art. 13 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T. 96/96, alla deliberazione n° 74 del 20 aprile 2009 della Giunta Comunale.

Per ogni ulteriore informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al **Servizio Sociale e Casa del Comune di Vinci**, nel seguente orario di apertura al pubblico:

- **Vinci Capoluogo** – P.za L. da Vinci n.29 (tel.0571/933232): il **martedì** dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30.

- **Uffici distaccati di Sovigliana** – Via C. Battisti n.74 – (tel.0571/509993 e 0571/508158): il **giovedì** dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.8 L.241/90, è individuato nella persona della Dr.ssa Anna Maria Interlandi Dirigente del Servizio N.1 Affari Generali ed Istituzionali e Servizi alla Persona del Comune di Vinci.

Vinci, 27/04/2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO N.1

